



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA COMUNALE DI VIA MANZONI, DEL PADIGLIONE E DELL'AREA FIERA

(Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 33 del 7/6/2008.)

(In vigore dall'8/6/2008)

Art. 1

1 - L'uso della sala comunale di Via Manzoni, del padiglione nell'area verde di Via Piantanida e dell'area fiera, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

1 - I locali e le strutture di cui al comma precedente sono destinati a scopi sociali, culturali, politici e ricreativi e, solo in via eccezionale, vi saranno ammesse attività economiche compatibili con la natura pubblica del bene.

Art. 3

1 - La domanda deve contenere le generalità del richiedente o di chi eventualmente lo rappresenta, lo scopo della richiesta e la programmazione dell'utilizzo.

2 - Va altresì indicato il responsabile del corretto uso delle strutture che ne risponderà, sotto tutti gli aspetti all'Amministrazione comunale.

Art. 4

1 - Il Responsabile del settore Tecnico rilascerà l'autorizzazione richiesta se riterrà l'uso ammissibile con la natura pubblica della struttura.

Art. 5

1 - Le domande d'autorizzazione verranno esaminate ed evase secondo l'ordine di protocollo.

2 - Le autorizzazioni potranno essere concesse, di massima, con cadenza mensile e per periodi non superiori ai due giorni.

3 - Le convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni possono prevedere deroghe parziali o totali a questo regolamento.

4 - Il Responsabile dell'Ufficio può concedere motivate deroghe ai termini di cui al presente articolo.

5 - Per motivi di ordine pubblico, d'igiene o di opportunità, il Responsabile dell'Ufficio può revocare autorizzazioni già concesse.

Art. 6

1 - E' fatto assoluto divieto di utilizzare la struttura concessa in uso per scopi diversi da quelli autorizzati o modificare o alterare lo stato dei beni con divieto di cessione a terzi a qualsiasi titolo.

2 - L'assegnatario dovrà riconsegnare il bene in ordine; il Comune si riserva, in caso di danni ai beni, di reclamare il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione degli stessi.

3 - Il Comune si riserva d'intraprendere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la tutela dell'incolumità dei partecipanti e della salvaguardia dei beni.

4 - Sarà, inoltre a carico dell'assegnatario l'onere di restituire i beni in ordine e puliti.

5 - Il Comune potrà richiedere una cauzione a garanzia delle obbligazioni dell'assegnatario.

Art. 7

1 - Le tariffe in euro per l'uso delle strutture in questione sono le seguenti:

Sala di via Manzoni

Per ogni giorno o frazione di giorno:

con l'impianto di riscaldamento acceso: 50,00
senza riscaldamento: 30,00

Padiglione di Via Piantanida

Per ogni giorno o frazione di giorno: 40,00

Area fiera

Per ogni giorno o frazione di giorno: 300,00

Art. 8

1 - In particolari occasioni, per manifestazioni o altre attività patrocinate dal Comune, la Giunta comunale può concedere, alle associazioni regolarmente iscritte all'"Albo comunale delle Associazioni", l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato delle strutture di cui all'articolo 1 e, comunque, nel rispetto degli articoli 7 ed 8 del "Regolamento comunale per l'erogazione di benefici a soggetti pubblici e privati".

2 - L'Amministrazione comunale, la Biblioteca civica e le Scuole Materna, Elementare e Media di Origgio hanno la precedenza nell'occupazione e nell'utilizzo delle strutture definite all'art. 1.

3 - L'uso da parte delle Scuole di cui al comma precedente è sempre gratuito.

4°- L'Amministrazione può stipulare con le Associazioni iscritte al relativo Albo comunale convenzioni per l'uso continuativo delle strutture, anche in deroga alle norme di questo Regolamento.

Art. 9

1 - In caso di competizione elettorale, le strutture predette saranno messe a disposizione dei partiti e dei movimenti elettorali presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro richiedendo solo un rimborso spese, determinato in 15 euro giornalieri, ridotti a 5 se non è acceso l'impianto di riscaldamento.

2 - A tal fine, i partiti e i loro fiancheggiatori, ai quali siano stati assegnati spazi comunali per la propaganda elettorale, dovranno avanzare domanda di utilizzo delle strutture entro sette giorni dalla data della deliberazione della Giunta comunale d'assegnazione degli spazi elettorali.

3 - La Commissione Elettorale Comunale, in una seduta alla quale siano stati invitati anche i richiedenti di cui al comma precedente, procede all'assegnazione delle strutture.

4 - In caso che non si riesca a raggiungere un accordo tra i presenti, la Commissione procederà, nella stessa seduta, all'assegnazione tramite sorteggio.

5 - I fiancheggiatori saranno considerati tutt'uno con il candidato o partito affiancato.

Art. 10

1 - La Giunta comunale potrà aggiornare le tariffe del presente Regolamento ogni due anni.

Art. 11

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione.